

Civile Ord. Sez. 5 Num. 15289 Anno 2020

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: GILOTTA BRUNO

Data pubblicazione: 17/07/2020

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 1520/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- *ricorrente* -

contro

Giunta Giovanni

- *intimato* -

per la cassazione della sentenza 314/16/11, del 16 novembre 2011, della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sez. stacc. di Siracusa

RILEVATO CHE

Giovanni Giunta, titolare dell'esercizio commerciale all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari in Noto (SR), impugnò l'avviso di accertamento RJX01A100268/2006 per i.v.a., i.r.pe.f. ed altro della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, con il quale fu rettificata da € 483.057,00 a € 523.499,00, sulla base di studi di settore, la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2003.

L'atto impositivo, impugnato dal contribuente, fu annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa con sentenza che fu appellata dall'Ufficio davanti alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sez. stacc. di Siracusa.

Con la sentenza sopra indicata la Commissione tributaria regionale ha dichiarato l'appello inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Agenzia delle entrate per un unico motivo.

Per la trattazione è stata fissata l'adunanza in camera di consiglio del 30 gennaio 2020, ai sensi degli artt. 375, ult. co., e 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge n. 168 del 2016.

CONSIDERATO CHE

La ricorrente denuncia <<error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 1, comma 2, 20, comma 2, e 53, comma 2 d.lgs. 31.12.1992, n.546 in combinato disposto con l'art. 327 c.p.c.>>, avendo la Commissione tributaria regionale ritenuto che il termine di decadenza di un anno previsto, nella formulazione all'epoca in vigore, dall'art. 327 c.p.c., dovesse riferirsi al giorno della notificazione dell'atto (2 ottobre 2010) e non invece al giorno della sua spedizione, avvenuta il 1° ottobre 2010. Considerato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 1° luglio 2009, la proposizione dell'appello, avvenuta il 1° ottobre 2010, doveva ritenersi tempestiva.

Il motivo è fondato. La sentenza della Commissione tributaria provinciale è stata pubblicata il 1° luglio 2009. Poiché il termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., è calcolato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, e 2963, comma 4, c.p.c., "ex nominatione dierum" (cass., 31 agosto 2015, n. 17313), essa si sarebbe verificata alla mezzanotte del 1° luglio 2010.

Dovendosi aggiungere però i 92 giorni costituiti dalla sospensione dei termini feriali del 2009 e da quella del 2011, il termine di decadenza è scaduto il 1° ottobre 2011.

Poiché risulta che la notifica è stata avviata in data 1° ottobre 2011, per il principio di scissione della notifica (ex pluribus: Cass., 3755/2015; Cass., 27538/2017) l'appello deve ritenersi tempestivamente proposto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale